

scorporo a favore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde è devoluto intieramente al Comune stesso.

Dalla data di questo Decreto comincerà a decorrere il termine di tre anni fissato al numero terzo dell'art. 3 della Legge 23 aprile 1865, per la vendita da farsi dei terreni ademprivili per tal modo pervenuti in proprietà del Comune cessionario e degli altri Comuni ademprivisti.

Art. 43. I Decreti, i processi verbali degli Arbitri, i piani e gli indici numerici saranno dal Prefetto rinviati al Direttore tecnico, che ne formerà copia da depositarsi negli archivi del Ministero.

Art. 44. I Bollettini che si spediranno dallo stesso Prefetto al Sindaco del Comune, onde siano da quest'ultimo consegnati ai rispettivi possessori dietro regolare ricevuta e la esibizione della quietanza di aver egli versato nella Cassa comunale per pagamento delle spese di riparto una somma corrispondente a centesimi settantacinque per ogni cento lire sul valore del terreno ademprivile ricevuto in compenso; somma che in ogni caso non potrà essere inferiore a una lira e cinquanta centesimi.

La consegna dei Bollettini terrà luogo della materiale immissione in possesso del terreno assegnato ai singoli aventi diritto.

Art. 45. I Bollettini saranno considerati dal Demanio dello Stato e dai Comuni quali titolo regolare e legittimo alla proprietà dei terreni a cui si riferiscono.

Art. 46. Dalla data del Decreto del Prefetto, che rende eseguibile l'assegnamento dei compensi, saranno a carico dei nuovi possessori tutte le imposte afferenti ai terreni rispettivamente assegnati.

Il Direttore tecnico provvederà affinché abbiano luogo nei registri di catasto le mutazioni di proprietà dei terreni già ademprivili e cussorgiali.

Provvederà inoltre perché l'Elenco dei compensi sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

13.8. Legge 18 agosto 1870, n. 5839
Modifiche alla Legge 23 aprile 1865, relativa all'abolizione degli ademprivi in Sardegna

Art. 1. È prorogato fino al 31 dicembre 1872, per i Comuni ai quali è scaduto o sia per scadere, il termine di anni tre, concesso col n. 3 dell'art. 2 della Legge 23 aprile 1865, n. 2252.

Art. 2. È riconosciuta ai Comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo, o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purché a titolo oneroso, in base ad analogo Regolamento approvato dalla Deputazione provinciale, i terreni ademprivili o cussorgiali, che furono loro ceduti con la predetta Legge del 23 aprile 1865.

Art. 3. Trascorso il termine stabilito dall'art. 1 senza che i Comuni abbiano ottemperato alle prescrizioni di esso, la Deputazione provinciale provvederà d'ufficio all'alienazione o divisione entro un biennio.

Art. 4. Chiunque pretenda diritto alla proprietà del terreno ritenuto ademprivile o cussorgiale, o ricusi di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri per le sue ragioni di ademprivio o di cussorgia, dovrà, qualora non abbia avuto luogo la decadenza a termini della presente Legge, adire i Tribunali ordinari nel perentorio termine di mesi sei. La procedura sarà sommaria.

Questo termine decorre dalla data della presente Legge per le operazioni già compiute, e da quella della eseguita operazione per quelle che ancora rimangono a compiersi.

Art. 5. Trascorso il detto termine di mesi sei, l'azione non potrà esercitarsi che sul prezzo ricavato o che si ricaverà dal terreno, salva anche, in quanto ai minorenni e Corpi amministrati, l'azione di regresso contro gli amministratori.

13.9. Legge 2 agosto 1897, n. 382
 Provvedimenti per la Sardegna

(*Omissis*)

TITOLO II — *Miglioramento agrario*

Art. 4.⁽²⁾ In ciascun capoluogo delle Province dell'Isola è istituita una giunta d'arbitri presieduta da un consigliere di corte d'appello o da un giudice del tribunale scelti dal primo presidente della corte d'appello di Cagliari e composta dell'ing-

⁽²⁾ Vedi art. 2 Legge 28 luglio 1902, n. 342; vedi articoli 25 e 26 Legge 14 luglio 1907, n. 562; vedi art. 26 TU 10 novembre 1907, n. 844.